

**PIANO DI SOSTITUZIONE
degli
INDICI DI RIFERIMENTO
nei contratti di finanziamento a tasso
variabile**

Cronologia edizioni del Piano di Sostituzione degli Indici di Riferimento			
Versione 1.0	Prima adozione	Delibera del Consiglio di Amministrazione del	11/11/2024

Titolo: Piano di Sostituzione degli Indici di Riferimento	
Destinatari	Clienti/Soci del Confidi UNI.CO. s.c. Personale dipendente, Agenti in attività finanziaria
Process owner	UFFICIO TESORERIA E FINANZA

Sommario

1.	OBIETTIVI DEL PIANO	4
2.	RILEVAZIONE DELL'EVENTO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O DI CESSAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO 4	
3.	MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO	5
4.	INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO SOSTITUTIVO.....	6
5.	APPROVAZIONE E DELIBERAZIONE DELL'INDICE SOSTITUTIVO	7
6.	COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA VARIAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO	7
7.	PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO	8

1. OBIETTIVI DEL PIANO

In ottemperanza all'art.28 del Regolamento UE 2016/1011 - BMR (di seguito "Regolamento BMR") ed all'art.118-bis, comma 1 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (di seguito "TUB"), introdotto dal Decreto legislativo n.207 del 7 dicembre 2023, **il presente documento rappresenta il "Piano interno di sostituzione degli indici di riferimento"**.

L'articolo 28 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/168 prevede che: *"Le entità sottoposte a vigilanza [...] che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali **sarebbe** sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima **e senza indebiti ritardi** e li riflettono nella **loro** relazione contrattuale con i clienti".*

Il nuovo articolo 118-bis Testo Unico Bancario prevede che:

comma 1: *Le banche e gli intermediari finanziari pubblicano, anche per estratto, e mantengono costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. Gli aggiornamenti dei piani sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'articolo 119.*

comma 2: *Le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse consentono di individuare, anche per rinvio ai piani di cui al comma 1, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto.*

comma 3: *al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, sono comunicati al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati in conformità al comma 2. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento;*

[...]

Il presente piano descrive le azioni che UNI.CO. s.c. intende intraprendere nel caso di cessazione o di sostanziale variazione di uno degli indici di riferimento ("Benchmark") che lo stesso utilizza per la parametrizzazione di un contratto nonché le modalità di scelta degli indici sostitutivi da utilizzare.

Il suddetto piano viene applicato ai clienti soci e non soci ed è periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito internet del Confidi, sezione trasparenza.

2. RILEVAZIONE DELL'EVENTO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE O DI CESSAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Il Responsabile dell'Ufficio Tesoreria e Finanza che monitora quotidianamente le condizioni di mercato o il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e Project Management di UNI.CO. s.c. che rileva mensilmente gli indici di riferimento necessari per calcolare la quota interessi e aggiornare i piani di ammortamento dei finanziamenti in essere, qualora ricorrano le ipotesi di variazione sostanziale degli indici di riferimento o di

cessazione degli stessi avviano il processo interno di sostituzione comunicando al Responsabile del Servizio Project Management, Organizzazione e It la necessità di dare applicazione del presente Piano interno in coerenza con l'art. 28 co. 2 del Regolamento BMR.

Al verificarsi dell'ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione degli indici di riferimento utilizzati da UNI.CO. s.c., il Responsabile del Servizio Project Management, Organizzazione e It disporrà le azioni necessarie finalizzate a ricalcolare i piani di ammortamento sulla base degli indici di riferimento sostituivi come identificati in conformità del presente Piano.

L'evento che integra la fattispecie di **"variazione sostanziale"** di un Indice di Riferimento è dato da una "variazione qualitativa" che incide sulla metodologia utilizzata dal fornitore per la determinazione dell'Indice di Riferimento (cd. "modifica rilevante" o "material changes"). Viceversa, non integra la fattispecie di "variazione sostanziale" una "variazione quantitativa" dell'Indice di Riferimento dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro.

L'evento che integra la fattispecie di **"cessazione"** di un Indice è dato, invece, dal venire meno, in modo permanente o temporaneo, della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.

Non costituisce causa di attivazione del Piano l'indisponibilità temporanea dell'indice di riferimento.

3. MODALITÀ DI SOSTITUZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

UNI.CO. s.c., per quanto concerne i Contratti di Finanziamento a tasso variabile, qualora l'indice di riferimento sulla base del quale viene calcolato il tasso contrattualmente previsto cessi di essere fornito o subisca una variazione sostanziale, sostituisce i tassi di riferimento procedendo con la seguente modalità:

Tipologia di Contratti	Modalità di sostituzione dell'indice
Contratti di finanziamento diretto stipulati indicizzati a tasso variabile	Applicazione della <i>"clausola di fallback"</i> presente nel contratto, con specifico rinvio al Piano di sostituzione degli indici di riferimento

"Clausola di riserva (c.d. fallback) per l'ipotesi di tasso variabile indicizzato"

Nell'ipotesi in cui, nel corso della durata del presente contratto, l'indice di riferimento sulla base del quale viene calcolato il tasso contrattualmente previsto cessi di essere fornito o subisca una variazione sostanziale, le parti convengono che si applicherà l'indice di riferimento come individuato in conformità del Piano di Sostituzione degli indici di riferimento.

Il Piano di Sostituzione, pubblicato nella sezione Trasparenza del sito internet di UNI.CO. s.c. viene costantemente aggiornato. Gli aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela secondo le modalità previste dall'art.119 TUB.

Le disposizioni dettate dalla presente clausola rientrano tra gli adempimenti previsti dall'art.118-bis TUB.

La data di sostituzione corrisponde alla data in cui l'indice di riferimento ha effettivamente cessato di essere fornito o non è più rappresentativo ed è comunque riconducibile alla data fissata per tali eventi dall'Amministratore e/o dall'Autorità competente."

4. INDIVIDUAZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO SOSTITUTIVO

Qualora la Commissione Europea o l'Autorità nazionale competente indichino direttamente l'Indice Sostitutivo dell'Indice di Riferimento che ha subito un evento di sostituzione legale oltre ad eventuali criteri di adeguamento, UNI.CO. applica l'Indice Sostitutivo legale e i criteri di aggiustamento individuati dalla Commissione o dall'Autorità nazionale competente. In tal modo, ogni riferimento all'Indice di Riferimento nel contratto si intenderà effettuato con riguardo all'Indice Sostitutivo legale indicato unitamente agli eventuali criteri di adeguamento individuati.

In ogni altra ipotesi l'indice di riferimento sostitutivo viene individuato in conformità con la tabella sotto riportata.

TABELLA DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO SOSTITUTIVI

Opzione n.1

Attuale indice di riferimento	Emittente o Amministratore dell'indice di riferimento attuale	Possibile indice di riferimento sostitutivo	Emittente o Amministratore dell'indice di riferimento sostitutivo
EURIBOR 3 mesi 360 gg media mese precedente	E.M.M.I. (European Money Markets Institute)	EFTERM 3 mesi	E.M.M.I. (European Money Markets Institute)

Qualora l'indice sostitutivo indicato nell'opzione 1 non sia disponibile si applicherà l'indice di riferimento indicato nell'opzione 2.

Opzione n.2

Attuale indice di riferimento	Emittente o Amministratore dell'indice di riferimento attuale	Possibile indice di riferimento sostitutivo	Emittente o Amministratore dell'indice di riferimento sostitutivo
EURIBOR 3 mesi 360 gg media mese precedente	E.M.M.I. (European Money Markets Institute)	FTSE TERM €STR 3 mesi	REFINITIV BENCHMARK SERVICES (UK) LIMITED (RBSL)

In caso di applicazione dell'indice sostitutivo, al fine di rendere omogeneo l'indice sostitutivo all'indice oggetto di sostituzione ed assicurare pertanto che il tasso nominale applicato ai contratti non subisca variazioni rilevanti evitando trasferimento di valore tra le parti, UNI.CO. s.c. potrà applicare, anche sulla base delle indicazioni del mercato o delle competenti Autorità, un "valore di aggiustamento" o "spread adjustment" al tasso sostitutivo (maggiorandolo o riducendolo).

Gli indici sostitutivi sono conformi alle metodologie di calcolo a cascata a due livelli (forward looking al primo e backward looking al secondo), raccomandate dal gruppo di lavoro nell'ipotesi di indici di riferimento inclusi

nei contratti finanziari ricompresi nel perimetro dei “mutui al dettaglio, prestiti al consumo e prestiti alle piccole e medie imprese (PMI)”. La disponibilità di tali indici ha segnato il raggiungimento da parte del “Working Group on euro risk-free rates” del suo obiettivo di “valutare la disponibilità dei tassi fallback dell’Euribor”. Per tale ragione il gruppo di lavoro è stato sciolto il 13/11/2023.

Si richiama¹ la dichiarazione finale dell’ESMA del 04 Dicembre 2023, responsabile della segreteria del gruppo di lavoro, che dà conto sulla solidità degli indici sostitutivi individuati dichiarando quindi la mancanza di impedimenti alla piena attuazione delle raccomandazioni sulle disposizioni relative ai tassi di fallback dell’Euribor.

Nel caso fosse necessario l’aggiornamento degli Indici Sostitutivi riportati in tabella, le unità organizzative competenti di UNI.CO. proporranno all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la scelta di nuovi Indici Sostitutivi che saranno individuati:

- *sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento dell’evento, applicando i criteri di individuazione di seguito descritti e secondo le modalità operative in uso;*
- *indicando sempre le motivazioni della scelta per cui tale indice di riferimento rappresenta un’alternativa o un sostituto.*

5. APPROVAZIONE E DELIBERAZIONE DELL’INDICE SOSTITUTIVO

Salvo il caso di sostituzione dell’indice di Riferimento con l’indice indicato “ex lege” dalla Commissione o dall’Autorità competente, l’Indice Sostitutivo individuato sulla base dei criteri sopra espressi è approvato, mediante un aggiornamento al presente Piano di Sostituzione e sulla base di apposita procedura interna, dal Consiglio di Amministrazione.

6. COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA DELLA VARIAZIONE DELL’INDICE DI RIFERIMENTO

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, UNI.CO. s.c. provvede a comunicare alla Clientela interessata da tale cambiamento:

- l’indice soggetto a cessazione o variazione;
- l’eventuale indice sostitutivo da applicare;
- le modalità di sostituzione dell’indice o le modifiche sostanziali nella rilevazione dell’indice.

In riferimento ai Contratti di finanziamento a tasso variabile, UNI.CO. s.c. comunica al Cliente **entro trenta (30) giorni**, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, le modifiche o l’indice sostitutivo individuati. **La modifica si intenderà approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.**

In caso di recesso il Cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell’ultimo valore disponibile dell’indice di riferimento.

¹ ESMA81-1071567537-121_EUR_RFR_WG_Final_Statement.pdf

7. PROCESSO DI INVIO DELL'INFORMATIVA IN CASO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente Piano di Sostituzione sono portati a conoscenza della Clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza.